

REGNO UNITO

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) CASO PRETTY c. REGNO UNITO

SENTENZA del 29 APRILE 2002 Ricorso n° 2346/02

Diniego di autorizzazione all'eutanasia, mediante il suicidio assistito
non-violazione de l'articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei
Diritti dell'Uomo, non-violazione dell'articolo 3 (divieto dei trattamenti e pene
inumani o degradanti), non-violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della via
privata),
non-violazione dell'articolo 9 (libertà di coscienza),
non-violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione).

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUARTA SEZIONE

La sentenza così motiva

(traduzione non ufficiale a cura dell'avvocato Paola **Ripa**)
Sentenza del 29 aprile 2002 sul ricorso 2346/02 presentato da

PRETTY contro REGNO UNITO

Nel caso Pretty c. Regno Unito

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), in una camera
composta da:

M.Pellonpaa , **presidente**

N. Bratza

E. Palm

J. Makarczik

M. Fischbach

J. Casadevall

S. Pavlovschi, **giudici**

e da M. O'Boile, **cancelliere di sezione,**

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 19 marzo e il 25 aprile 2002,
emette la sentenza, adottata nell'ultima data:

PROCEDURA

1. All'origine del caso si trova il ricorso (n. 2346/02) diretto contro il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e di cui una cittadina britannica, la signora Diane Pretty (la ricorrente), aveva adito la Corte il 21 dicembre 2001 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà' fondamentali (" la Convenzione").

2. La ricorrente, che ha ottenuto il beneficio del gratuito patrocinio, e' stata rappresentata dall'avvocato Chakrabarti, avvocato che esercita a Londra. Il governo britannico e' stato rappresentato dal suo agente Whomersley, del Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth.

3. La signora Pretty, che e' paralizzata e soffre di una malattia

neurodegenerativa incurabile, allegava nel suo ricorso che il rifiuto del Direttore della Pubblica Accusa "Director of Public Prosecutions" di accordare un'immunità penale al marito se l'avesse aiutata a suicidarsi e la proibizione dell'aiuto al suicidio prevista dal diritto britannico violavano a suo parere i diritti garantiti dagli articoli 2, 3, 8, 9 e 14 della Convenzione

4. Il ricorso e' stato assegnato alla quarta sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento della Corte, in seguito "il regolamento"). All'interno di questa, e' stata costituita la camera incaricata di prenderne cognizione (articoli 27 § 1 della Convenzione e 26 § 1 del regolamento).

5. La ricorrente ed il Governo hanno entrambi depositato delle osservazioni sulla ricevibilita' e sul merito del caso (articoli 54 § 3 b del regolamento). La Corte ha tuttavia ricevuto delle osservazioni della *Voluntary Euthanasia Society* e della Conferenza dei vescovi cattolici di Inghilterra e della regione del Galles, alle quali il presidente aveva dato l'autorizzazione ad intervenire nella procedura scritta (articoli 36 § 2 della Convenzione e 61 § 3 del regolamento). La ricorrente ha risposto alle suddette osservazioni (articolo 61 § 5 del regolamento).

6. Un'udienza ha avuto luogo in pubblico al Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 19 marzo 2002 (articolo 59 § 2 del regolamento).

Sono comparsi:

per il Governo

C. Whomersley	<i>agente,</i>
J. Crow,	
D. Perry,	<i>difensori,</i>
A. Bacarese	
R. Cox	<i>consiglieri</i>
;	

per la ricorrente

P. Havers, QC	
F. Morris	<i>difensori</i>
A. Gask	<i>solicitor</i>
<i>stagiaire,</i> D. Pretty	
<i>ricorrente,</i>	
B. Pretty	<i>marito della</i>
<i>ricorrente.</i>	

La Corte ha ascoltato i signori Crow e Havers.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

7. La ricorrente e' una donna di 43 anni. Sposata da venticinque anni, abita con suo marito, la loro figlia e la nipote. Essa soffre di una sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i neuroni motori all'interno del sistema nervoso centrale e provoca un'alterazione graduale delle cellule che comandano i muscoli volontari del corpo. La sua evoluzione conduce ad un grave indebolimento delle braccia e delle gambe così come dei muscoli che controllano la respirazione. La

morte sopravviene generalmente in seguito a dei problemi di insufficienza respiratoria e di polmonite dovuti alla debolezza dei muscoli respiratori e di quelli che controllano la parola e la deglutizione. Nessun trattamento può bloccare la progressione della malattia.

8. Lo stato della ricorrente si è deteriorato rapidamente dal novembre 1999 quando la malattia le è stata diagnosticata. La malattia si trova oggi in uno stato avanzato. La signora Pretty è quasi paralizzata dal collo ai piedi, essa non può in pratica esprimersi in maniera comprensibile e si alimenta mediante un tubo. La sua speranza di vita è molto limitata e si computa in mesi, oppure in settimane. Il suo intelletto e la sua capacità di prendere decisioni sono tuttavia intatti. Gli stadi ultimi della malattia sono estremamente penosi e si accompagnano con una perdita della dignità. La signora Pretty ha paura e si preoccupa della sofferenza e della perdita di dignità che dovrà affrontare se si lascia ulteriormente sviluppare la malattia, per questo lei spera di poter decidere quando e come lei morirà per sfuggire a questa sofferenza e questa mancanza di dignità.
9. Il suicidio non è considerato come un reato nel diritto inglese, ma la ricorrente si trova impedita a causa della malattia di compiere un tale atto senza assistenza. Aiutare qualcuno a suicidarsi significa compiere un reato (articolo 2 § 1 della legge del 1961 sul suicidio).
10. Al fine di permettere alla sua cliente di suicidarsi con l'aiuto del marito, l'avvocato della ricorrente, con una lettera del 27 luglio 2001 e scritta in nome della signora Pretty, invitò il Direttore della Pubblica Accusa "Director of Public Prosecutions" (« DPP ») a prendere l'impegno di non incriminare il marito della ricorrente se quest'ultimo, aderendo ai desideri di sua moglie, aiutasse la ricorrente a suicidarsi.
11. In una lettera dell'otto agosto 2001, il DPP si rifiutò di prendere questo impegno. Si espresse così:
"I DPP, e procuratori generali, successivi hanno sempre spiegato che non accorderebbero, quali che possano essere le circostanze eccezionali, l'immunità che assolvesse, richiedesse o dichiarasse di autorizzare o di permettere la commissione futura di qualunque reato ..."
12. Il 20 agosto 2001, la ricorrente sollecitò il controllo giurisdizionale della decisione del DPP e domandò che fossero pronunciate:
 - un'ordinanza che annullava la suddetta decisione del DPP;
 - una dichiarazione che precisasse che questa decisione era illegale o che il DPP non avrebbe agito agiva illegalmente se avesse preso l'impegno richiesto o in difetto,
 - una dichiarazione ai sensi della quale l'articolo 2 della legge del 1961 sul suicidio era incompatibile con gli articoli 2, 3, 8, 9, e 14 della Convenzione.
13. Il 17 ottobre 2001, la *Divisional Court* rigettava il ricorso, precisando che il DPP non aveva il potere di prendersi l'impegno di non incriminare e che l'articolo 2 § 1 della legge del 1961 sul suicidio non era incompatibile con la Convenzione.
14. La ricorrente si appellava alla Camera dei Lords. Quest'ultima la respinse, il 29 novembre 2001, confermando la decisione della *Divisional Court*. Lord Bingham of Cornhill, pronunciò la decisione principale nel caso *The Queen on the Application of Mrs Diane Pretty (Appellant) c. Director of Public Prosecutions (Respondent) and Secretary of State for the Home Department (Interested Party)*, esprimendosi così:

“ 1. Nessuna persona di sensibilità normale può restare indifferente davanti alla sorte spaventosa che spetta alla attrice signora Diane Pretty. Essa soffre di sclerosi laterale amiotrofica, malattia degenerativa progressiva che non le permette di rimettersi. Le resta poco tempo da vivere, ed ella deve affrontare la prospettiva di una malattia umiliante e penosa. Essa ha conservato tutte le sue facoltà mentali e vorrebbe poter prendere le misure che le sembrano necessarie per mettere un termine sereno alla sua vita, nel momento scelto da lei. Adesso la sua invalidità

